

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 25938 del registro di
segreteria, promosso da:

- D. C. (c.f. Omissis), nato a Omissis (Omissis), il Omissis, rappresentato e
difeso, come da procura agli atti, dall'avv. Alfonso Colletti, avente studio in
Roma, Viale Africa, n. 120, e indirizzo pec
alfonso.colletti@avvsciacca.legalmail.it.

CONTRO

- I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE), in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Stefania Sotgia, dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Alessandro Doa,
domiciliati come in atti;

- Azienda Socio- Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, Via Papa Giovanni
Paolo II, C.P. 3, cap. 20025, Legnano (MI), domicilio digitale
protocollo@pec.asst-ovestmi.it, rappresentata e difesa, come da procura
allegata, dall'avv. Giacomo Rossi
(pec:giacomo.rossi@busto.pecavvocati.it), con domicilio eletto come in atti;

- Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi, n. 12 - 00186 - Roma (RM), domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni, nonché ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Reginde; - non costituito

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi, n. 12 - 00186 Roma (RM), domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni, nonché ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Reginde. – non costituito

Visto il ricorso depositato il 13 aprile 2023;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 12 settembre 2024, dopo breve relazione del giudice, l'avv. Sebastiana Caterina Succu, su delega dell'avv. Alfonso Colletti, per il ricorrente, e l'avv. Alessandro Doa, per l'INPS.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in epigrafe ha a oggetto la rideterminazione del trattamento pensionistico del sig. D. C., ex dipendente dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Milanese, comandato dal 1 gennaio 2014 e fino alla sua cessazione dal servizio, in data 31.07.2018, presso il Ministero della Salute. Sin dal momento del pensionamento, l'interessato avrebbe provveduto a segnalare all'INPS la mancanza, nel proprio estratto contributivo, delle retribuzioni maturate presso l'Amministrazione statale, per un ammontare

complessivo di 65.256,70 euro, di cui in parte pagate dopo il collocamento a riposo. Nel periodo di comando, gli stipendi sarebbero stati corrisposti dall'Azienda ospedaliera e gli straordinari e le quote accessorie dal Ministero della Salute, tramite il sistema Noipa, mentre l'indennità di amministrazione sarebbe stata erogata dall'Ente di appartenenza fino al 31.03.2017 e, in seguito, dal Dicastero medesimo.

Con provvedimento del 31.12.2018, l'INPS, sede di Milano, nel conferire al ricorrente la pensione a decorrere dal 1° agosto 2018, non avrebbe tenuto conto, ai fini del calcolo, delle somme facenti capo all'Amministrazione statale, ma solo di quelle percepite dall'ASST Ovest di Milano. A seguito del ricorso amministrativo, l'Istituto previdenziale avrebbe evidenziato che, ai fini della pretesa liquidazione, non erano presenti i DMA (Denunce mensili analitiche), che avrebbero dovuto far pervenire l'Ente statale erogante.

In data 20.10.2020, tuttavia, da parte dello stesso INPS, sarebbe stato comunicato al Patronato, incaricato di seguire la pratica, l'esito favorevole del ricorso, senza che, tuttavia, il provvedimento sia stato messo a disposizione dell'interessato, pur avendo egli formalizzato istanza di accesso agli atti in data 14.02.2023.

Sulla situazione lamentata, sarebbe intervenuta copiosa corrispondenza tra il ricorrente e i diversi Uffici coinvolti e, in particolare, il MEF, che da ultimo avrebbe comunicato come la partita stipendiale del dipendente sarebbe presente in Noipa dal 1° gennaio 2016 e che il periodo sino al marzo 2018 sarebbe correttamente inserito negli archivi. I contributi

sul sito della predetta piattaforma riguarderebbero il 2014, il 2017 e il 2018, mentre non si avrebbe contezza in ordine a chi spetti la competenza per quelli mancanti, relativi agli emolumenti del 2015 e ai compensi pagati successivamente al marzo 2018. Nel rilevare, pertanto, che l'ammontare della pensione sarebbe inferiore a quanto dovuto è stata allegata consulenza di parte, da cui risulterebbe una differenza, su ciascuna rata, di euro 268,10, che dovrebbe essere riconosciuta, nei limiti della prescrizione applicabile, tenuto conto degli atti interruttivi e delle dichiarazioni confessorie o ricognitive del debito riconducibili alle Amministrazioni resistenti. In conclusione, è stato chiesto, in via istruttoria, di disporre CTU e, nel merito, di condannare le controparti, ciascuno per quanto di competenza, e in ogni caso l'INPS, al pagamento della pensione ricalcolata e dei relativi arretrati, nei limiti della prescrizione, maggiorati degli interessi e/o della rivalutazione come per legge. In via subordinata, di accertare il diritto al risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338 del 1962. Con vittoria di onorari, da incrementare del 30%, e spese, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si è costituita in giudizio l'Azienda socio-sanitaria territoriale Milanese, la quale ha specificato che gli uffici avrebbero predisposto tempestivamente tutte le procedure necessarie per il conferimento da parte dell'INPS della prestazione pensionistica, comunicando altresì all'Istituto, per la riliquidazione del trattamento, le retribuzioni erogate a seguito dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018. Ha pertanto concluso perché sia dichiarata la propria carenza di

legittimazione passiva, con estromissione dal giudizio e, in subordine, che siano respinte nei suoi confronti tutte le domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto.

All'udienza dell'11 ottobre 2023, sono venute in evidenza problematiche procedurali ai fini del perfezionamento delle notifiche del ricorso e del pedissequo DFU eseguite presso gli indirizzi digitali della sede centrale e delle sedi territoriali e periferiche dell'INPS e, pertanto, con ordinanza n. 109 del 19.10.2023, ne è stata disposta la rinnovazione.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio in data 6 maggio 2024, rappresentando che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica del ricorrente, disponendo il pagamento dei ratei ricalcolati e degli arretrati, maggiorati degli interessi/rivalutazione, nel mese di luglio 2024. Ha, quindi, concluso perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

All'udienza del 12 settembre 2024, l'avv. Succu ha richiamato quanto già in atti, confermando la richiesta di cessazione della materia del contendere e rimettendosi al Giudice per quanto riguarda le spese. Anche l'avv. Doa ha insistito per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria, da cui era insorta la controversia, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, per essersi dato

seguito alla pretesa avanzata con il ricorso.

Quanto ai compensi di lite, deve osservarsi come l'INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione dopo l'avvio dell'azione davanti a questa Corte, nonostante l'interessato avesse fatto più volte richiesta. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza dell'iniziale prospettazione verso l'Istituto, questo deve essere condannato al rimborso delle spese legali, nella misura indicata nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si liquidano nella somma di euro duemila, oltre accessori di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 12 settembre 2024.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 11/11/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus